

## CODICE CIVILE DEL 1865

### **Art. 1188 cod. civ. 1865**

L'obbligazione in solido non si presume ma debb'essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa, fuorché ne' casi nei quali l'obbligazione in solido ha luogo di diritto in forza della legge.

### **Art. 1459 cod. civ. 1865**

La vendita della cosa altrui è nulla; essa può dar luogo al risarcimento dei danni, se il compratore ignorava che la cosa era d'altri.

La nullità stabilita da questo articolo non si può mai opporre dal venditore.

### **Art. 1697 cod. civ. 1865**

La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare.

### **Art. 1739 cod. civ. 1865**

Il mandato è gratuito se non vi è patto in contrario.

## CODICE DI COMMERCIO DEL 1882

### **Art. 1 cod. comm. 1882**

“In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono sugli usi generali.

In mancanza si applica il diritto civile.”

### **Art. 2 cod. comm. 1882**

“Le borse di commercio, le fiere ed i mercati, i magazzini generali, i punti franchi e gli altri istituti che servono al commercio sono regolati da leggi speciali e da regolamenti.”

### **Art. 3 cod. comm. 1882**

La legge reputa atti di commercio:

- 1.° le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio;
- 2.° le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione;
- 3.° le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale;
- 4.° i contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio; [il contratto di riporto, come anche il contratto di assicurazione, è un esempio di contratto necessariamente commerciale, cioè disciplinato unicamente dal codice di commercio]
- 5.° le compre e le vendite di quote o di azioni di società commerciali;
- 6.° le imprese di somministrazioni;
- 7.° le imprese di fabbriche o di costruzioni;
- 8.° le imprese di manifatture;
- 9.° le imprese di spettacoli pubblici;
- 10.° le imprese editrici, tipografiche o librerie;
- 11.° le operazioni di banca;
- 12.° le cambiali e gli ordini in derrate;
- 13.° le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;
- 14.° la costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;
- 15.° le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione;
- 16.° le spedizioni marittime;
- 17.° gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salarii e stipendii di equipaggi;
- 18.° i noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione;
- 19.° le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione;
- 20.° le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e sulla vita;
- 21.° le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari;
- 22.° le operazioni di mediazione in affari commerciali;

23.° i depositi per causa di commercio;

24.° i depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate.

#### **Art. 4 cod. comm. 1882**

Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso.

#### **Art. 5 cod. comm. 1882**

Non sono atti di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, la rivendita, ch'egli poi ne faccia, né la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato.

#### **Art. 6 cod. comm. 1882**

Le assicurazioni di cose che non sono oggetti o stabilimenti di commercio e le assicurazioni sulla vita sono atti di commercio rispetto all'assicuratore soltanto.

Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale.

#### **Art. 7 cod. comm. 1882**

Lo Stato, le provincie ed i comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio, e per questi rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali.

#### **Art. 8 cod. comm. 1882**

Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali.

#### **Art. 36 cod. comm. 1882**

Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purché ne dia immediatamente avviso all'accettante.

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopochè questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

#### **Art. 40 cod. comm. 1882**

Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.

Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio.

#### **Art. 41 cod. comm. 1882**

I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto.

#### **Art. 54 cod. comm. 1882**

Se un atto è commerciale per un sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragioni di esso soggetti alla legge commerciale, fuorché alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge.

#### **Art. 59 cod. comm. 1882**

La vendita commerciale della cosa altrui è valida.

Essa obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento del danno.

**Art. 77 cod. comm. 1882**

La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare o colla designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa denominazione o designazione deve chiaramente distinguersi da quella di ogni altra società.

Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci.

**Art. 349, 2° comma, cod. comm. 1882**

Il mandato commerciale non si presume gratuito.

**CODICE CIVILE DEL 1942**

**Art. 2135 c.c. (nel testo originario, anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 18 maggio 2001, n. 228)**

È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

**CODICE DELLA NAVIGAZIONE DEL 1942**

**Art. 1 cod. nav. ("Fonti del diritto della navigazione") [cod. nav.: R.D. 30 marzo 1942, n. 327]**

"In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.

Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile."

